



Regolamento per la istituzione dell'Albo delle Associazioni

Art. 1

1. È istituito l'Albo delle Associazioni.
2. All'Albo possono iscriversi le Associazioni che:
 - abbiano sede legale nel Comune;
 - risultino in possesso dei requisiti previsti nell'art. 2.
3. L'Albo è articolato, in base alle attività svolte dalle associazioni, nei seguenti settori:
 - a) attività socio-sanitarie;
 - b) attività culturali, artistiche e scientifiche;
 - c) attività educative;
 - d) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - e) attività turistico-naturali;
 - f) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
 - g) attività di volontariato nel campo sociale e nella protezione civile.

Art. 2

Le Associazioni devono svolgere un'azione libera, disinteressata ed autonoma al servizio dell'esperienza individuale ed associata dei cittadini e devono avere uno Statuto in armonia con i principi di democrazia.

Lo Statuto deve, quindi, indicare:

- a) la denominazione dell'Associazione;
- b) l'assenza di fini di lucro;
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- d) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
- e) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nell'associazione per il proseguimento delle sue attività;
- f) la devoluzione a fini sociali e culturali del patrimonio in caso di scioglimento.

Art. 3

Le Associazioni possono essere costituite in una delle seguenti forme:

- a) associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile;
- b) associazione riconosciuta, la cui disciplina è regolata dagli artt. 14 e 35 del Codice Civile.

Art. 4

La Giunta Comunale cura la tenuta dell'Albo delle Associazioni.

Per iscriversi è necessario farne formale richiesta scritta, previa presentazione di moduli appositamente predisposti dall'Assessorato competente.

Art. 5

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo Comunale devono presentare istanza corredata da:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo registrato con l'indicazione del legale rappresentante e della sede sociale;
- b) relazione delle attività svolte dal momento della costituzione;
- c) indicazione del numero degli associati.

Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;



- b) la forma giuridica dell'organizzazione;
- c) la sede legale;
- d) la materia di prevalente attività.

Art. 6

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Associazioni che intendono confermare l'iscrizione all'Albo Comunale devono presentare una relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, nonché l'aggiornamento del numero degli associati.

Art. 7

La cancellazione dall'Albo è disposta dal Sindaco, su proposta dell'Assessore al ramo, nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'Associazione stessa;
- b) per mancata presentazione, entro i termini previsti dal presente regolamento, della relazione annuale sulle attività svolte o in corso di svolgimento, ovvero nel caso in cui l'attività sia giudicata non conforme alle finalità del regolamento;
- c) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 8

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è requisito fondamentale per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- a) patrocinio iniziative;
- b) uso gratuito o approntamento di strutture comunali;
- c) affidamento in gestione di impianti di proprietà comunale in regime di convenzione;
- d) contributi in denaro.

Art. 9

La vigilanza sulla conformità delle attività sociali ai principi di questo regolamento è esercitata dalla Commissione Consiliare competente in materia.

Art. 10

L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Sindaco.